

N. 1659 RACC.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI IL POLO UNIVERSITARIO DI PRATO CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016 - CIG N. 86758913BE

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 20 (venti) del mese di maggio

fra

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA , codice fiscale 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente competente per materia, nominato con Provvedimento del Direttore n. 125/2020, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4 marzo 2019;

e

- DADE S.r.l. (in seguito per brevità indicata come “Società”), con sede legale in Prato, Via Torquato Tasso, 17 - C.F./P.IVA 01816770976, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pistoia - Prato, rappresentata dal Sig. Alfredo Dolfi, [redacted] domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, come risulta da certificato

camerale del 11/05/2021 conservato agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con Determina a contrarre n. 185 del 6/04/21 è stata avviata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, una procedura per l'affidamento diretto del "Servizio di Ristorazione per gli studenti universitari frequentanti il Polo Universitario di Prato con applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM)", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo;
- che con la suddetta Determina sono stati approvati: la lettera di invito/disciplinare, il Capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Determina n. 248/21 del 04/05/2021 si è provveduto ad aggiudicare, in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la procedura *de qua* alla società DADE S.r.l.;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;
- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007;
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nella persona del Dirigente Dott. Enrico Carpitelli affida alla Società DADE S.r.l., che, nella persona del Sig. Alfredo Dolfi accetta e si obbliga a realizzare il Servizio di Ristorazione per gli studenti universitari frequentanti il Polo Universitario di Prato con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Il servizio si svolgerà mediante autonoma organizzazione, presso i locali messi a disposizione dall'Operatore aggiudicatario ed aventi le caratteristiche di cui agli atti di gara, posti in Prato, Via Ricasoli n. 3/5.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nella Lettera di invito/Disciplinare di gara conservato in atti e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- nel Capitolato speciale di appalto conservato in atti;
- nell'Offerta economica firmata digitalmente così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di stipula e ha durata

corrispondente al raggiungimento ed esaurimento dell'importo di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) IVA esclusa nei termini di legge.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato e pagherà solo le prestazioni richieste ed effettivamente effettuate in base al prezzo del pasto di Euro 5,60 (Euro cinque/60) IVA esclusa per pasto ridotto con primo o secondo, così come normato dal Regolamento della Ristorazione Universitaria, risultante dall'Offerta economica presentata in sede di procedura firmata digitalmente dalla Ditta e conservata in atti.

Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine dell'effettiva conoscenza del termine finale del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi. E' fatta salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dall'art. 4 del presente contratto.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato. Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza) non essendo presenti in ragione della tipologia del servizio rischi da interferenze (servizio eseguito in luoghi non nella disponibilità della Stazione Appaltante). Non sono,

quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: DSUTOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT e quella dell'aggiudicatario: DADESRL1@LEGALMAIL.IT

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto, il CIG n. 86758913BE, l'indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l'indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell'Azienda.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 86758913BE. La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento dei corrispettivi l'Azienda procederà ad

acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 della LRT 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'esecutore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. Il termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione fattura per il pagamento è sospeso dalla data della richiesta del D.U.R.C. e fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136 e ss.mm.ii.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG 86758913BE. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti è riportato il numero di conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità

delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

**ART. 8 – ACCERTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO E ATTESTAZIONE
DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/ regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

**ART. 9 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL
CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 86758913BE. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente

normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

**ART. 12- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 406962623 emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA munita di firme digitali, con la quale si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00). L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato, la Società ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 404907144 del 3/12/19 rilasciata da AXA ASSICURAZIONI SPA, nonché Atto di quietanza di pagamento del premio del 31/03/21. Qualora intervenissero modifiche

in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

ART. 14 – RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo pari ad Euro 128,00 (Euro CENTOVENTOTTO/00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in

particolare le norme

contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si

impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 19 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il

sig. Alfredo Dolfi dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale, 6 - Fatturazione e pagamenti, 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, 14 - Recesso, 18 - Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto